

MB.O LAW REVIEW

RIFLESSIONI GIURIDICHE ON-LINE

www.mbolaw.it

RICONOSCIMENTO ED ESECUZIONE
IN ITALIA DELLE DECISIONI RESE
NEL REGNO UNITO IN MATERIA DI
RISARCIMENTO DANNI DA LESIONI
PERSONALI DOPO LA BREXIT

1/2024

di *Marco Bona e Giulia Oberto*



mb.o
STUDIO LEGALE
BONA · OLIVA
& ASSOCIATI

RICONOSCIMENTO ED ESECUZIONE IN ITALIA DELLE DECISIONI RESE NEL REGNO UNITO IN MATERIA DI RISARCIMENTO DANNI DA LESIONI PERSONALI DOPO LA BREXIT

MARCO BONA, PARTNER STUDIO LEGALE MB.O TORINO

GIULIA OBERTO, AVVOCATO, STUDIO LEGALE MB.O, TORINO

La finalità del presente articolo è quella di analizzare le criticità inerenti al riconoscimento ed all'esecuzione in Italia delle decisioni rese nel Regno Unito in materia di risarcimento danni da lesioni personali o sinistri mortali, riscontrabili a seguito della Brexit, ed individuare le possibili soluzioni offerte dalle convenzioni internazionali.

SOMMARIO. – 1. INTRODUZIONE – 2. LA SITUAZIONE PRECEDENTE ALLA BREXIT – 3. LE CONSEGUENZE DELLA BREXIT – 4. LE CONVENZIONI INTERNAZIONALI: NESSUNA SOLUZIONE – 5. LE NORME ITALIANE DI DIRITTO PROCESSUALE INTERNAZIONALE DI CUI ALLA LEGGE 31 MAGGIO 1995, N. 218 – 6. L'ESECUZIONE DI UNA "DECISIONE BROWNLIE" IN ITALIA – 7. LA SITUAZIONE ATTUALE – 8. CONCLUSIONI

* * *

1. Introduzione

Tra i suoi molteplici effetti sui diritti dei cittadini in generale, e sui diritti delle vittime di lesioni personali in particolare, la Brexit ha avuto un profondo impatto negativo sul riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze inglesi negli Stati membri dell'Unione europea.

Ad oggi, vi è un grave livello di incertezza riguardo agli strumenti procedurali che possono essere applicati per il riconoscimento e l'esecuzione in uno Stato membro dell'UE di una decisione resa nel Regno Unito.

Come indicato *infra* (cfr. § 7), il 12 gennaio 2024 il governo britannico ha firmato la Convenzione dell'Aja 2019, che entrerà in vigore 12 mesi dopo la ratifica e si applicherà

alle decisioni nei procedimenti avviati dopo tale data; sebbene tale Convenzione possa essere un punto di partenza positivo, essa presenta limiti ed esclusioni che potrebbero limitarne l'applicazione ai casi di danno grave alla persona al fine di colmare i vuoti di tutela originati dalla Brexit con l'abbandono del sistema incentrato sui principi e sulle norme previste dal Regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio come modificato dal Regolamento Bruxelles I-bis. Pertanto, la Convenzione dell'Aja 2019 non sembra essere la risposta giusta e completa al problema del riconoscimento e dell'esecuzione delle sentenze nelle cause transfrontaliere.

Il presente contributo affronta questi temi rilevanti concentrandosi sulle interazioni tra il sistema giudiziario britannico e quello italiano, nel caso in cui una sentenza pronunciata in Inghilterra, Galles, Scozia o Irlanda del Nord in materia di risarcimento danni da lesioni personali o sinistri mortali, debba essere riconosciuta ed eseguita in Italia. Logicamente, ogni rischio connesso all'esecuzione di una sentenza britannica in Italia dovrà essere attentamente valutato allorquando si valuti la questione della giurisdizione e dell'opportunità di instaurare un giudizio in Italia anziché nel Regno Unito.

2. La situazione precedente alla Brexit.

Fino al 1° gennaio 2021, ai sensi del Regolamento (UE) n. 1215/2012 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, nonché in virtù del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie ed extragiudiziarie in materia, il riconoscimento di una decisione pronunciata nel Regno Unito avveniva senza che fosse necessaria alcuna procedura particolare; inoltre, una decisione pronunciata nel Regno Unito, ivi esecutiva, era eseguibile in Italia senza che fosse necessaria alcuna dichiarazione di esecutività e senza che ciò pregiudicasse la possibilità di chiedere il rigetto della sua esecuzione.

3. Le conseguenze della Brexit.

A seguito della Brexit, e in assenza di una soluzione concordata tra l'Unione Europea e la Gran Bretagna, il Regno Unito è diventato, a tutti gli effetti, uno "Stato terzo" al di fuori dell'ordinamento giuridico dell'UE, con la conseguenza che i rapporti giuridici in quest'area sono ora regolati dalle rispettive legislazioni nazionali, eventualmente

integrate da convenzioni internazionali che vincolano il Regno Unito da un lato e l'UE e/o i singoli Stati membri dall'altro.

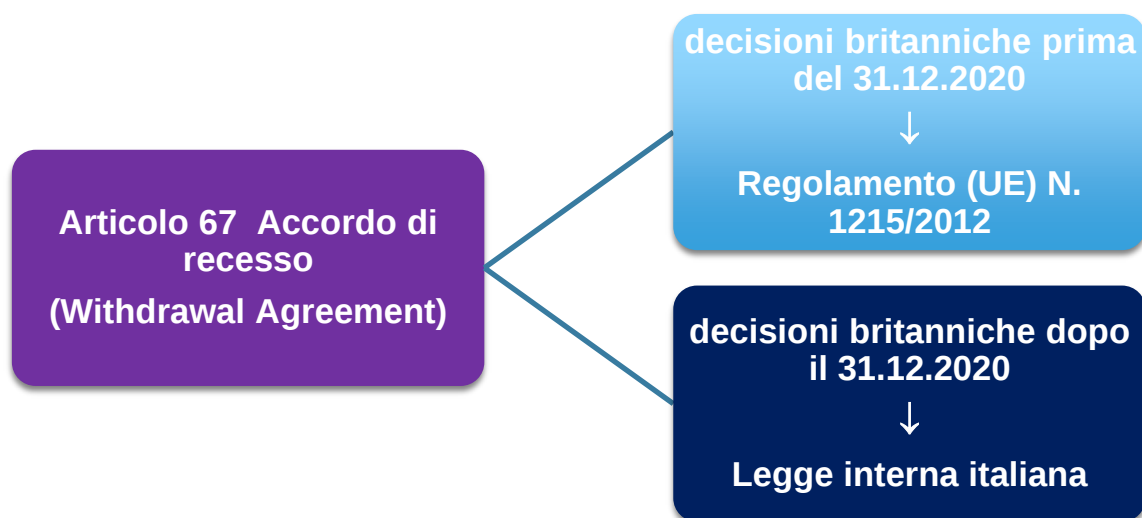
In particolare, ai sensi dell'articolo 67 dell'Accordo di recesso (*Withdrawal Agreement*), approvato il 17 ottobre 2019 ed entrato in vigore il 1° febbraio 2020, i principi e le norme previsti dal Regolamento (UE) n. 1215/2012 sono ancora applicabili solo al riconoscimento ed all'esecuzione delle decisioni rese in procedimenti giudiziari instaurati prima della fine del periodo transitorio.

La stessa regola si applica agli atti pubblici formalmente redatti o registrati, nonché alle transazioni giudiziarie approvate o concluse prima della fine del periodo di transizione: *“1. Nel Regno Unito, nonché negli Stati membri in situazioni che coinvolgano il Regno Unito, ai procedimenti avviati prima della fine del periodo di transizione e ai procedimenti o alle cause connesse ai sensi degli articoli 29, 30 e 31 del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (73), dell'articolo 19 del regolamento (CE) n. 2201/2003 o degli articoli 12 e 13 del regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio (74), si applicano gli atti o le disposizioni seguenti: a) le disposizioni del regolamento (UE) n. 1215/2012 riguardanti la competenza giurisdizionale; [...] 2. Nel Regno Unito, nonché negli Stati membri in situazioni che coinvolgano il Regno Unito, al riconoscimento e all'esecuzione delle sentenze, delle decisioni, degli atti pubblici, delle transazioni e degli accordi giudiziari, gli atti o le disposizioni seguenti si applicano come segue: a) il regolamento (UE) n. 1215/2012 si applica al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni emesse nelle azioni proposte prima della fine del periodo di transizione, nonché agli atti pubblici formalmente redatti o registrati e alle transazioni giudiziarie approvate o concluse prima della fine del periodo di transizione”.*

Pertanto, solo le decisioni definitive pronunciate nel Regno Unito in procedimenti instaurati prima del 31 dicembre 2020 saranno pienamente efficaci in Italia in conformità al regime UE.

La situazione è diversa per quanto riguarda il riconoscimento e l'esecuzione in Italia delle decisioni britanniche pronunciate in procedimenti giudiziari instaurati dopo il 1° gennaio 2021.

Per quanto riguarda questa seconda categoria di decisioni, gli scenari probabili devono essere analizzati esaminando innanzitutto le convenzioni internazionali, multilaterali e bilaterali, che vincolano l'Italia ed il Regno Unito.



4. Le convenzioni internazionali: nessuna soluzione.

Oltre alla Convenzione dell'Aja 2019, le convenzioni internazionali attualmente in vigore, e rilevanti anche per l'ordinamento italiano, non prevedono alcuna norma che faciliti il riconoscimento e l'esecuzione in Italia di decisioni britanniche emesse in procedimenti giudiziari iniziati dopo il 1° gennaio 2021.

- **Convenzione dell'Aja sulla scelta del foro (2005).**

Sia l'UE che il Regno Unito sono parti contraenti della Convenzione dell'Aja del 2005 (Convenzione sugli accordi di scelta del foro), in vigore nell'UE dal 1° gennaio 2005; il Regno Unito vi ha aderito il 28 settembre 2020 con effetto dal 1° gennaio 2021.

La Convenzione prevede accordi di scelta del foro esclusivi (articolo 5, paragrafo 2), nonché disposizioni sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni rese da un giudice di uno Stato contraente, designato in un accordo di scelta esclusiva del foro (articoli 8 e 9).

Questa Convenzione, tuttavia, ha un ambito di applicazione limitato. Innanzitutto, si applica solo in relazione a una "fattispecie internazionale" (una fattispecie è internazionale, salvo che le parti risiedano nello stesso Stato contraente e il loro rapporto e tutti gli altri elementi pertinenti della controversia, a prescindere dalla sede del giudice prescelto, siano connessi solamente con quello Stato) ogni volta che è stato concluso un accordo di scelta del foro esclusivo: è quindi essenziale che l'accordo di scelta del foro

esclusivo sia concluso o documentato per iscritto o con qualsiasi altro mezzo di comunicazione che renda le informazioni accessibili in modo da essere utilizzabili per riferimenti successivi.

Inoltre, la Convenzione non si applica in un'ampia gamma di settori (ad esempio, gli accordi di scelta del foro esclusivi in cui una delle parti è un consumatore, le domande di risarcimento per lesioni personali presentate da persone fisiche o in loro nome, i contratti di lavoro, le questioni di diritto di famiglia, i testamenti e le successioni, i fallimenti, il trasporto di passeggeri e merci, la proprietà intellettuale).

In conclusione, la Convenzione dell'Aja del 2005 non ha una portata ampia, avendo un oggetto limitato agli accordi di scelta del foro esclusivi, con una serie di situazioni e materie escluse dal suo campo di applicazione; può costituire uno strumento in grado di dare un contributo concreto in termini di prevedibilità delle situazioni giuridiche transnazionali nei rapporti tra il Regno Unito e l'Italia, ma questo non ha evidentemente nulla a che vedere con la stragrande maggioranza dei casi di danno alla persona, se non con tutti.

- **la Convenzione tra il Regno Unito e l'Italia per il riconoscimento reciproco e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (1964) e il Protocollo di modifica (1970).**

Si potrebbe ipotizzare che i trattati bilaterali precedenti alla Convenzione/Regolamento di Bruxelles per il riconoscimento e l'esecuzione reciproca delle decisioni in materia civile tra il Regno Unito e alcuni Stati membri dell'UE (tra cui l'Italia) possano automaticamente rivivere, con la conseguenza di colmare il vuoto lasciato dal “regime di Bruxelles-Lugano” nelle relazioni tra il Regno Unito e gli Stati membri.

In particolare, è in corso il dibattito nella dottrina italiana sulla possibile applicazione del preesistente trattato bilaterale tra Regno Unito e Italia - la Convenzione tra il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e la Repubblica Italiana per il reciproco riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, firmata a Roma il 7 febbraio 1964 - ed il successivo Protocollo che modifica tale Convenzione, firmato a Roma il 14 luglio 1970, entrambi resi esecutivi in Italia con la legge 18 maggio 1971 n. 280 (*“Ratifica ed esecuzione della convenzione tra l'Italia e la Gran Bretagna sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie in materia civile e commerciale e del protocollo di emendamento, conclusi a Roma rispettivamente il 7 febbraio 1964 ed il 14 luglio 1970”*).

Ai sensi di questa convenzione bilaterale, per “sentenza” si intende qualsiasi decisione dell’Autorità Giudiziaria comunque denominata - sentenza, ordinanza e simili - che stabilisca in modo definitivo i diritti delle parti, nonostante possa essere ancora soggetta a gravame (art. I, n. 2).

Ai sensi dell’articolo II, la Convenzione si applica alle sentenze in materia civile e commerciale, pronunciate dai seguenti tribunali:

- Relativamente al Regno Unito, la Camera dei Lords; per l’Inghilterra e il Galles, la *Supreme Court of Judicature* (Corte d’Appello ed Alta Corte di Giustizia) e le *Courts of Chancery* delle Contee Palatine di Lancaster e Durham; per la Scozia, la *Court of Session* e la *Sheriff Court*; per l’Irlanda del Nord, la *Supreme Court of Judicature*;
- Relativamente all’Italia, la Corte d’Appello e il Tribunale; non si fa cenno alla Corte Suprema di Cassazione.

Per quanto riguarda il riconoscimento delle sentenze, l’articolo III prevede il riconoscimento automatico delle sentenze civili e commerciali, tranne nei casi specificamente elencati nello stesso articolo, ovverosia:

- la Corte o il Tribunale di origine non è competente secondo le disposizioni dell’art. IV¹;
- la sentenza è stata pronunciata in contumacia ed il soccombente, convenuto nel procedimento dinanzi alla Corte o Tribunale di origine, non ha avuto notizia di tale procedimento in tempo sufficiente per provvedere alla propria difesa;
- la sentenza è stata ottenuta con frode;

¹ Ai sensi dell’art. IV della Convenzione, la competenza del giudice originario è riconosciuta nei seguenti casi: a) se il soccombente, convenuto nel giudizio davanti alla Corte o Tribunale di origine, si era sottoposto alla giurisdizione della stessa Corte o Tribunale comparando volontariamente per difendersi nel merito e non solo per opporsi all’istanza di sequestro di beni, o per ottenere la revoca del sequestro o per contestare la giurisdizione della Corte o del Tribunale adito; b) se il soccombente era attore in riconvenzione nel giudizio davanti alla Corte o Tribunale di origine; c) se il soccombente, convenuto avanti alla Corte o Tribunale di origine, in una controversia di natura contrattuale, aveva, prima dell’inizio del processo, accettato, nelle forme prescritte dalla legge dello Stato della Corte o Tribunale di origine, di sottoporsi nei riguardi dell’oggetto del giudizio alla giurisdizione di una delle Corti o Tribunali dello Stato della Corte o Tribunale di origine; (d) se il soccombente, convenuto davanti alla Corte o Tribunale di origine, al tempo in cui ebbe inizio il processo, era residente, ovvero, essendo una persona giuridica o società, aveva la sede statutaria o quella effettiva, nello Stato della Corte o Tribunale di origine; (e) se il soccombente, convenuto davanti alla Corte o Tribunale di origine aveva un ufficio o una sede di affari nello Stato della Corte o Tribunale di origine e la controversia davanti a quella Corte riguardava un affare concluso mediante o presso tale ufficio o sede di affari.

- la sentenza contiene disposizioni contrarie all'ordine pubblico dello Stato della Corte adita;
- il soccombente, convenuto nel procedimento originario, era una persona che, secondo la valutazione del giudice adito, aveva diritto, conformemente ai principi del diritto internazionale pubblico, all'immunità dalla giurisdizione della Corte o del Tribunale di origine e non si era sottoposto alla giurisdizione di quest'ultimo; oppure il soccombente, a parere del giudice adito, aveva diritto, in base alle norme di diritto internazionale pubblico, all'immunità dalla giurisdizione di quest'ultimo al momento della domanda di *registration* o alla domanda di "dichiarazione di efficacia";
- il soccombente provi alla Corte richiesta che è stato proposto gravame contro la sentenza, nello Stato della Corte o Tribunale di origine.

Per quanto riguarda l'esecuzione, ai sensi dell'articolo V della Convenzione, le sentenze in materia civile e commerciale, pronunciate nel territorio di un'Alta Parte contraente, saranno eseguite nel territorio dell'altra Alta Parte contraente secondo le modalità previste dagli articoli VII, VII e VIII della Convenzione, a condizione che: *a)* non ricorra alcuna delle eccezioni poste al riconoscimento della sentenza di cui all'articolo III (in combinato disposto con l'articolo IV); *b)* sia stabilito che la sentenza è esecutiva nello Stato della Corte o Tribunale di origine; *c)* la sentenza sia una condanna al pagamento di una somma di denaro; *d)* quanto è dovuto in base alla sentenza non sia stato interamente pagato.

Una sentenza la cui copia autentica sia stata rilasciata dalla Corte o Tribunale di origine è considerata, in mancanza di prova contraria, idonea ad essere resa esecutiva nello Stato della stessa Corte o Tribunale di origine; di conseguenza:

- per eseguire una sentenza di un giudice italiano nel Regno Unito, la parte vittoriosa deve presentare istanza per la *registration* della stessa, unitamente ad una copia autentica della sentenza pronunciata giudice originario, recante la formula esecutiva: (a) all'Alta Corte di Giustizia in Inghilterra e Galles, (b) alla *Court of Session* in Scozia e (c) alla *Supreme Court of Judicature* in Irlanda del Nord, secondo la procedura del giudice adito. Se l'istanza è presentata per una sentenza che soddisfa i requisiti di cui all'articolo V della Convenzione, la *registration* sarà concessa;
- invece, affinché una sentenza britannica sia resa esecutiva in Italia, la parte vittoriosa deve presentare istanza per la dichiarazione di efficacia alla Corte d'Appello del luogo in cui la sentenza deve avere attuazione, secondo la procedura

del giudice adito. L'istanza deve essere accompagnata da una copia autentica della sentenza emessa dal giudice originario. Se l'istanza è presentata in relazione ad una sentenza provvista dei requisiti di cui all'articolo V della Convenzione, sarà concessa la dichiarazione di efficacia.

Questa Convenzione è stata sostituita dalla Convenzione di Bruxelles, entrata in vigore nel Regno Unito nel 1987, e successivamente dalle norme dell'UE (Regolamento Bruxelles I e Regolamento Bruxelles I-bis).

La maggior parte degli studiosi italiani che si sono occupati di questo scenario ha escluso che, a seguito della Brexit e della perdita di efficacia dei Regolamenti di Bruxelles nel Regno Unito, la suddetta Convenzione bilaterale possa rivivere: l'argomentazione è che, ai sensi dell'articolo 69 del Regolamento Bruxelles I-bis, le precedenti convenzioni che coprono le stesse materie a cui si applica il Regolamento Bruxelles I-bis - che sono incluse nell'elenco stabilito dalla Commissione ai sensi dell'articolo 76, paragrafo 1, lettera c), e dell'articolo 76, paragrafo 2 - sono state sostituite da tale regolamento. La Convenzione tra il Regno Unito e l'Italia (1964) e il Protocollo di modifica (1970) sono inclusi nell'elenco di cui sopra.

La stessa disposizione è contenuta nel Regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio (artt. 69 e 70 (1)).

Ai sensi del Regolamento di Bruxelles I (art. 70) e del Regolamento di Bruxelles I-bis (art. 70), la Convenzione tra il Regno Unito e l'Italia (1964) e il Protocollo di modifica (1970) continuano a produrre i loro effetti nelle materie alle quali non si applicano i suddetti regolamenti.

La Convenzione del 1964 potrebbe essere rivitalizzata attraverso un rinnovo della volontà dell'Italia e del Regno Unito?

Si tratta di uno scenario improbabile che sembra incompatibile con la conclusione a cui è giunta la Corte di giustizia europea nel parere 1/03 del 7 febbraio 2006 (*“Competenza della Comunità a concludere la nuova Convenzione di Lugano concernente la competenza dei giudici ed il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale”*) relativa alla competenza esclusiva dell'Unione a concludere accordi con Stati terzi in questi settori. In particolare, come affermato dalla Corte ai paragrafi 172-173, «... le norme comunitarie relative al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni non sono scindibili da quelle relative alla competenza dei giudici, con cui le prime formano un sistema globale e coerente, e che la nuova Convenzione di Lugano pregiudicherebbe l'applicazione uniforme e coerente delle norme comunitarie per quanto

riguarda sia la competenza giurisdizionale sia il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni e il corretto funzionamento del sistema globale istituito da tali norme. Dall'insieme delle considerazioni che precedono risulta che la Comunità detiene una competenza esclusiva a concludere la nuova Convenzione di Lugano».

5. Le norme italiane di diritto processuale internazionale di cui alla Legge 31 maggio 1995, n. 218

Poiché né la Convenzione dell'Aja del 2005, né la Convenzione bilaterale Italia-Regno Unito del 1964, né alcun altro strumento convenzionale (internazionale o bilaterale) prevedono una soluzione alla questione in esame, essa dovrà essere affrontata facendo riferimento alla legge nazionale in materia di riconoscimento ed esecuzione delle “decisioni straniere” che non rientrano nell'ambito di applicazione del Regolamento (UE) n. 1215/2012, tra cui ora - dopo la Brexit - le decisioni del Regno Unito da eseguire in Italia e adottate nei procedimenti giudiziari iniziati dopo il 1° gennaio 2021.

Tale strumento normativo interno è rappresentato dalla legge 31 maggio 1995, n. 218 (Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato), che ha costituito e costituisce tuttora il riferimento per tutte le questioni relative al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni pronunciate da Stati non appartenenti all'Unione europea. Ai sensi della legge n. 218/1995, il riconoscimento e l'esecuzione di una decisione britannica in Italia sarebbero soggetti a una procedura speciale complessa e dispendiosa in termini di tempo, richiedendo la verifica di un numero maggiore di requisiti.

In particolare, da un lato è vero che, ai sensi della legge n. 218 del 1995, una decisione straniera potrebbe essere automaticamente riconosciuta in Italia senza la necessità di un ulteriore procedimento.

D'altro canto, tale riconoscimento automatico può essere soggetto a contestazione nel caso in cui la decisione straniera non rispetti uno dei seguenti requisiti previsti dall'articolo 64 della suddetta legge:

- in primo luogo, il giudice straniero che ha emesso la sentenza poteva conoscere della causa secondo i principi sulla competenza giurisdizionale propri dell'ordinamento italiano (come previsto dalla stessa legge n. 218 del 1995 e - ai sensi dell'art. 3, comma 2, di tale legge - dalle sezioni 2, 3 e 4 della Convenzione di Bruxelles del 1968 e successive modifiche); di conseguenza, il giudice italiano dovrà stabilire se la giurisdizione britannica soddisfi i criteri di giurisdizione previsti dagli articoli 3 e 4 della legge n. 218/1995, o i criteri di Bruxelles, con la

conseguenza che una decisione straniera sarà riconosciuta solo se il convenuto era domiciliato nel Paese straniero in cui il giudice ha adottato la decisione, o se il convenuto ha accettato per iscritto la giurisdizione del giudice straniero, o se ha accettato la giurisdizione di quel giudice comparendo volontariamente nel procedimento di merito senza contestare la giurisdizione; questo requisito sembra essere il primo e principale ostacolo al futuro riconoscimento/esecuzione delle decisioni britanniche pronunciate nei confronti di convenuti domiciliati in Italia, anche se possono esserci alcune eccezioni in base ai regolamenti di Bruxelles e successive modifiche; si deve inoltre considerare che, sia ai sensi della legge n. 218 del 1995 che della Convenzione/Regolamento di Bruxelles, il *forum non conveniens* non costituisce un valido motivo per stabilire la giurisdizione, pertanto il giudice italiano non accetterebbe mai come argomento per l'esecuzione della decisione britannica il fatto che sia "conveniente" affrontare la richiesta di risarcimento della parte lesa britannica nella sua giurisdizione d'origine, a causa del fatto che le conseguenze delle lesioni si verificano lì;

- l'atto introduttivo del giudizio sia stato portato a conoscenza del convenuto in conformità alla legge del luogo in cui si è svolto il processo e non siano stati violati i diritti essenziali di difesa del convenuto; questo requisito riguarda il nucleo essenziale del diritto alla difesa, che comprende diversi aspetti, ovverosia: la notifica al convenuto per informarlo dell'inizio del procedimento al fine di consentirgli di far valere i propri diritti, la garanzia del contraddittorio, il diritto delle parti di essere ascoltate dal giudice e di fornire prove, il diritto delle parti di essere assistite da un avvocato, il diritto ad un termine adeguato per la presentazione dei ricorsi;
- le parti si sono costituite in giudizio in conformità alla legge del luogo in cui si è svolto il processo o la contumacia è stata dichiarata in conformità a tale legge: ciò conformemente al principio di uguaglianza processuale, incentrato sul momento della partecipazione delle parti al procedimento;
- la decisione è passata in giudicato secondo la legge del luogo in cui è stata pronunciata: il concetto di giudicato - che deve essere stabilito alla luce dei requisiti della legge straniera - è un aspetto essenziale della disposizione di cui sopra, che sottolinea la definitività della decisione della controversia straniera;

- la decisione non sia in contrasto con un'altra decisione passata in giudicato emessa da un tribunale italiano: questa disposizione mira a evitare qualsiasi conflitto tra decisioni passate in giudicato;
- non vi sia un procedimento pendente davanti ad un tribunale italiano per il medesimo oggetto e tra le stesse parti, che abbia avuto inizio prima del processo straniero; l'inizio di un procedimento identico davanti a un tribunale italiano è rilevante ai fini del diniego del riconoscimento solo quando il procedimento nazionale è iniziato prima del procedimento straniero;
- le disposizioni della decisione straniera non producono effetti contrari all'ordine pubblico: il limite dell'ordine pubblico mira a tutelare i principi e i diritti fondamentali su cui si fonda l'ordinamento giuridico (principi/diritti morali, politici, sociali e giuridici); questa disposizione può avere un impatto considerevole nel settore dei danni alla persona e degli incidenti mortali, poiché, secondo la giurisprudenza italiana, anche le leggi straniere che negano o limitano il diritto delle vittime primarie e secondarie al pieno risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali possono essere impugnate in quanto contrarie all'ordine pubblico nazionale (ad esempio, le gravi limitazioni previste in Inghilterra e Galles dal Fatal Accident Act del 1976 contro il diritto dei familiari di richiedere il risarcimento dei danni per il proprio lutto possono essere dichiarate da un tribunale italiano contrarie all'ordine pubblico italiano, come spiegato in M. Bona, *Disapplication of Austrian Law Denying Compensation for Bereavement Damages: A Judgment by Italian Supreme Court on the Notion of "Public Policy"* (2015) 26 European Business Law Review, Issue 4, pp. 509-529).

Per contestare il riconoscimento automatico, è previsto il procedimento giudiziario speciale di cui all'articolo 67 della Legge 218/1995, da instaurarsi presso la Corte d'Appello competente; tale procedimento mira alla verifica dell'esistenza o meno dei requisiti di cui sopra previsti dall'articolo 64.

Analogamente, per l'esecuzione della decisione straniera è necessario un procedimento dinanzi alla Corte d'Appello competente: l'attore che intende eseguire una decisione straniera in Italia dovrà presentare un'istanza alla Corte d'appello del luogo di esecuzione, chiedendo il riconoscimento della decisione; ai sensi dell'articolo 67, comma 2, della legge 218/1995, la decisione straniera, unitamente al provvedimento che accoglie tale istanza, costituisce titolo giuridico per l'attuazione della decisione straniera in Italia.

6. L'esecuzione di una "decisione Brownlie" in Italia

Come già detto, è alla luce dei predetti requisiti previsti dalla legge n. 218 del 1995 che occorre valutare le possibilità di riconoscimento ed esecuzione in Italia delle sentenze britanniche.

La sentenza *Brownlie* [*FS Cairo (Nile Plaza) LLC contro Lady Brownlie (in qualità di dipendente ed esecutore testamentario del Professor Sir Ian Brownlie CBE QC)* [2021]] ha introdotto la possibilità che, qualora la vittima patisca nel Regno Unito gli effetti delle lesioni o pregiudizi patrimoniali relativi ad un sinistro occorso all'estero, i tribunali britannici possano avere giurisdizione in merito alle richieste di risarcimento derivanti da tale sinistro: in base al *tort gateway*, la vittima di un grave sinistro all'estero potrebbe avere il diritto di instaurare un giudizio dinanzi al giudice interno nel Regno Unito, poiché l'interpretazione del concetto di danno (dolore e sofferenza o pregiudizi patrimoniali attuali e futuri) è sufficientemente ampia da poter affermare che il danno è stato subito nella giurisdizione di Inghilterra e Galles.

La questione da esaminare in questa sede è se una decisione pronunciata nel Regno Unito secondo i principi enunciati nella causa *Brownlie* possa essere riconosciuta ed eseguita da un giudice italiano.

Ai sensi della legge n. 218 del 1995, il riconoscimento automatico e la successiva esecuzione di una decisione britannica di questo tipo possono essere contestati nel caso in cui non siano rispettati alcuni dei requisiti stabiliti dall'articolo 64. In particolare, come già argomentato sopra al § 5 (punto a), il riconoscimento/esecuzione di una decisione britannica basata sul caso *Brownlie*, in relazione ad un sinistro occorso in Italia ad un cittadino inglese può essere contestato sostenendo che il giudizio che ha dato origine a tale decisione non avrebbe potuto essere instaurato dinanzi al giudice britannico, in base alle norme italiane sulla competenza che si concentrano sul domicilio del convenuto e concepiscono il "luogo in cui si è verificato il danno" come il "luogo in cui si è verificato l'evento dannoso" (ciò analogamente alla giurisprudenza della Corte di giustizia). Inoltre, qualsiasi ragionamento basato sul *forum non conveniens* all'interno di una decisione britannica, come quella qui in esame, può essere considerato dai tribunali italiani come contrario all'ordine pubblico.

La decisione britannica pronunciata in base all'applicazione estesa della giurisdizione britannica operata dalla sentenza *Brownlie*, quindi, non sarebbe verosimilmente riconosciuta né eseguibile in Italia, in base alle norme interne di diritto internazionale privato.

Ci si può chiedere se l'articolo 5, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 1215/2012 - che prevede, come il precedente articolo 3, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, che le persone domiciliate nel territorio di uno Stato membro possono essere convenute davanti alle autorità giurisdizionali di un altro Stato membro solo ai sensi delle norme di cui alle sezioni da 2 a 7 del capo II (Competenza) - possa consentire al giudice italiano - ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge n. 218/1995 - di stabilire la competenza del Regno Unito ai fini dell'esecuzione di una sentenza resa nel Regno Unito nei confronti di un assicuratore italiano citato in giudizio in base al diritto di azione diretta. Infatti, il suddetto articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1215/2012 può essere rilevante per il giudice italiano ai fini della valutazione del primo requisito che consente il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze straniere; tuttavia, la norma prevista dall'articolo 5, paragrafo 1, fa espressamente riferimento all'ipotesi di instaurazione del giudizio in un altro Stato membro. Ciò significa che il diritto di azione diretta di cui alla Sezione 3 ("Competenza in materia di assicurazioni") non sarebbe rilevante al fine di consentire ad un soggetto residente del Regno Unito ferito in Italia da un conducente italiano di intentare un'azione nel Regno Unito - uno Stato non membro - contro l'assicuratore italiano di tale conducente. Di conseguenza, ai sensi della Legge n. 218/1995 (e del riferimento alle norme di Bruxelles) non sarebbe possibile stabilire la giurisdizione del Regno Unito in relazione all'azione diretta contro l'assicuratore della parte responsabile quando tale azione è concessa dalla legge italiana.

Alla luce delle osservazioni di cui sopra, esiste una soluzione che garantisca ai cittadini britannici danneggiati in Italia e, più in generale, nell'UE, la possibilità di accedere ad un rimedio efficace dinanzi ai tribunali nazionali senza dover eseguire le sentenze all'estero? Considerati gli scenari previsti dalla giurisprudenza *Brownlie* e dal *forum non conveniens* - che consentono di stabilire la giurisdizione del Regno Unito in relazione a sinistri avvenuti negli Stati membri dell'UE - occorrerebbe esaminare se, nel caso in cui il convenuto italiano citato in giudizio nel Regno Unito disponga di beni in tale giurisdizione, sarebbe possibile, in base al diritto britannico, aggirare l'ostacolo del riconoscimento/esecuzione delle sentenze britanniche all'estero eseguendo la sentenza nel Regno Unito mediante il sequestro dei beni disponibili nel Regno Unito. Si tratta chiaramente di un problema che dovranno affrontare gli avvocati britannici.

7. La situazione attuale

Nel prossimo futuro, una possibile soluzione per superare le lacune create dalla Brexit nel riconoscimento e nell'esecuzione delle decisioni del Regno Unito nell'Europa continentale per le vittime di lesioni transfrontaliere potrebbe essere individuata nella Convenzione dell'Aja del 2019, che istituisce un regime semplificato per la circolazione delle sentenze straniere e che può costituire una forma di integrazione sovranazionale nel contesto del diritto internazionale privato.

Il 29 agosto 2022, l'Unione europea ha aderito alla Convenzione dell'Aja 2019 (*“Convenzione sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni straniere in materia civile o commerciale”*), che è entrata in vigore il 1° settembre 2023.

Il governo del Regno Unito, che stava valutando la possibilità di aderire alla suddetta Convenzione, il 15 dicembre 2022 ha pubblicato il documento di consultazione *Consultation on the Hague Convention of 2 July 2019 on the Recognition and Enforcement of Foreign Judgments in Civil or Commercial Matter* (Consultazione sulla Convenzione dell'Aja del 2 luglio 2019 sul riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze straniere in materia civile o commerciale), che si è chiusa il 9 febbraio 2023; la consultazione richiedeva pareri in merito a piani finalizzati a far sì che il Regno Unito diventasse Parte contraente dell'Aja 2019 ratificando la Convenzione ed attuandola nel diritto interno.

Il 23 novembre 2023 il governo britannico, pubblicando la risposta al predetto documento di consultazione, ha concluso che *“è il momento giusto per il Regno Unito di aderire alla Convenzione dell'Aja 2019 e cercherà di farlo non appena possibile”*. Il 12 gennaio 2024, il governo britannico ha aderito alla Convenzione dell'Aja 2019: entrerà in vigore 12 mesi dopo la ratifica e si applicherà alle sentenze nei procedimenti iniziati dopo tale data.

La Convenzione mira a promuovere per tutti un effettivo accesso alla giustizia, a facilitare il commercio e gli investimenti multilaterali, nonché la mobilità, attraverso la cooperazione giudiziaria; a tal fine, la Convenzione ha creato un insieme uniforme di norme fondamentali sul riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze straniere in materia civile o commerciale, al fine di facilitarne l'effettivo riconoscimento ed esecuzione.

Ai sensi della Convenzione dell'Aja del 2019, una sentenza resa da un giudice di uno Stato contraente può essere riconosciuta ed eseguita in un altro Stato contraente, a condizione che tale giudice sia competente in base a uno dei filtri giurisdizionali indicati nell'elenco di cui all'articolo 5.

Sebbene, a differenza dei regolamenti di Bruxelles, la Convenzione non preveda un'adeguata serie di norme sulla giurisdizione diretta nelle cause civili e commerciali transfrontaliere, essa contiene, anche se per il diverso scopo del riconoscimento/esecuzione, alcuni chiari principi sulla giurisdizione e garantirebbe un quadro di riferimento internazionale per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze in materia civile e commerciale.

La Convenzione ha alcune limitazioni ed esclusioni (riguarda solo la materia civile e commerciale).

In particolare, per quanto riguarda i casi di lesioni personali e incidenti mortali, possono sorgere le seguenti questioni in relazione all'applicazione della Convenzione:

- ai sensi dell'articolo 5 j) una decisione è suscettibile di riconoscimento ed esecuzione se *“la decisione ha statuito su un'obbligazione extracontrattuale derivante da morte, lesioni fisiche, danno alle cose o perdita di cose, e l'atto o l'omissione che ha causato direttamente il danno si è verificato nello Stato di origine, indipendentemente dal luogo in cui si è verificato il danno”*: questa disposizione, che si basa sul principio del *“locus commissi delicti”*, potrebbe avere un impatto rilevante sui giudizi instaurati nel Regno Unito, sulla base della decisione della Corte Suprema del Regno Unito nel caso Brownlie, poiché la Convenzione richiede che l'atto o l'omissione si siano verificati nello Stato di origine della decisione; di conseguenza, una decisione pronunciata nel Regno Unito che si basi sulla giurisdizione britannica in base alla decisione Brownlie, rimarrebbe probabilmente non eseguibile ai sensi della Convenzione dell'Aja del 2019; questo a meno che il convenuto non abbia sede nel Regno Unito (si veda l'articolo 5 a) che prevede il requisito che *“la persona contro cui è chiesto il riconoscimento o l'esecuzione risiedeva abitualmente nello Stato di origine al momento in cui è divenuta parte del procedimento dinanzi al giudice di origine”*). Chiaramente, ai sensi dell'articolo 5, lettera j), potrebbero esservi anche opinioni opposte in relazione al fatto che un danno possa essere considerato direttamente causato dall'atto o dall'omissione (articolo 5, lettera j): ad esempio, la perdita di un parente potrebbe essere considerata da alcuni Stati membri come un danno indiretto e, pertanto, la relativa sentenza inglese potrebbe non essere eseguibile ai sensi della Convenzione dell'Aja del 2019;
- potrebbe esservi un approccio simile in relazione alle obbligazioni contrattuali: l'articolo 5 g) individua come centrale il *“luogo di esecuzione”*;

- il riconoscimento e l'esecuzione possono essere rifiutati se sono manifestamente incompatibili con l'ordine pubblico dello Stato richiesto (articolo 7, lettera c): ad esempio, una sentenza inglese pronunciata in un caso di incidente mortale che riconosca danni non patrimoniali solo ad alcune vittime secondarie e non consideri altre categorie di aventi diritto al risarcimento secondo l'ordinamento italiano (ad esempio, fratelli, nonni, ecc.) non sarebbe probabilmente riconosciuta ed eseguita in Italia in quanto incompatibile con l'ordine pubblico italiano;
- il riconoscimento e l'esecuzione possono essere rifiutati anche se la decisione concede un risarcimento che non indennizzi una parte per una perdita o un danno effettivamente subiti (articolo 10, *“1. Il riconoscimento o l'esecuzione di una decisione possono essere negati se e nella misura in cui la decisione concede un risarcimento, anche di carattere esemplare o punitivo, che non indennizza una parte per una perdita o un danno effettivamente subiti. 2. Il giudice richiesto tiene in considerazione se e in quale misura il risarcimento concesso dal giudice di origine serve a coprire i costi e le spese del procedimento”*).

L'adesione del Regno Unito alla Convenzione fornirebbe un insieme di norme comuni per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze tra il Regno Unito e l'UE; tuttavia, non costituirebbe un sostituto completo del regime dell'UE.

Di conseguenza, la conclusione sopra esposta e basata sulla legge n. 218 del 1995 non cambierebbe a seguito dell'entrata in vigore della Convenzione dell'Aja del 2019 nel Regno Unito: una sentenza pronunciata nel Regno Unito e basata sulla giurisdizione britannica secondo la decisione *Brownlie* non sarebbe verosimilmente eseguibile ai sensi di questa Convenzione. Di conseguenza, le sentenze del Regno Unito dovranno verosimilmente basarsi sul diritto processuale/domestico italiano per essere eseguite in Italia e, come già esaminato in precedenza, le possibilità di riconoscimento/esecuzione sarebbero scarse, se non nulle.

8. Conclusioni

Alla luce di tale incertezza in materia di riconoscimento ed esecuzione delle sentenze tra il Regno Unito e l'Italia, le vittime britanniche che hanno riportato lesioni personali o mortali in Italia dovranno essere estremamente caute nell'affidarsi alla propria giurisdizione d'origine: una sentenza pronunciata nel Regno Unito in relazione ad un caso transfrontaliero come questo non sarebbe probabilmente eseguibile in Italia ai sensi della

Legge n. 218 del 1995 e della Convenzione dell'Aja del 2019, ad eccezione del fatto che almeno un convenuto sia domiciliato nel Regno Unito.





CONTATTI

Telefono:

+39 011 511 1005

Fax:

+39 011 515 0103

Email:

info@mbolaw.it

IL NOSTRO UFFICIO

Via Giannone, 1

10121 Torino

SEDE DI AOSTA

Corso Lancieri d'Aosta n. 15/C

11100 Aosta

